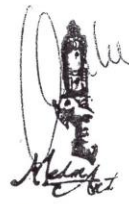


Copia

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci
dell'Associazione **MedmArte**

Via F. Petrarca n. 10 - 89025 Rosarno (RC) - C.F. 91022700800
Prima Convocazione



L'anno duemila 21, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 16.35 presso la sede, confiscata alle mafie, dell'Associazione MedmArte in Corso Garibaldi 18 a Rosarno si è riunita in prima convocazione, come da avviso pubblicato presso la bacheca della sede legale e della sede in Corso Garibaldi 18, e con comunicazione tramite social network, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"

Il Presidente, Ambra Miglioranza, chiede al Segretario Maria Rosa Tripodi di redigere a pc il verbale dell'Assemblea che sarà poi letto, stampato e firmato.

Assume la parola il Presidente del Consiglio Direttivo Ambra Miglioranza la quale constata che la riunione è regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 18 soci, nello specifico: Ambra Miglioranza, Maria Rosa Tripodi, Gaetano Grillea; I soci ordinari: Simona Grillea, Giovanna Maria Barbagallo, Saveria Tripodi, Ugo Verzi Borgese, Bruno Pugliese, Francesca Ciraolo, Giuseppe Ienco, Luisa Milano, Maria Grazia Spataro, Antonella Muià, Giovanna Cambiale, Gabiria Luppino, Francesco Nucera, Vincenza Arena, Rosita Pirozzo.

Il Presidente rileva che l'assemblea, ai sensi del vigente Statuto, all'art. 10 comma 6, è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Dà lettura delle modifiche statutarie, mettendo a disposizione dei soci una copia, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. Dopo ampia discussione, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime dei soci presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.



1. *Illegible*
 2. *Illegible*
 3. *Illegible*
 4. *Illegible*
 5. *Illegible*
 6. *Illegible*
 7. *Illegible*
 8. *Illegible*
 9. *Illegible*
 10. *Illegible*
 11. *Illegible*
 12. *Illegible*
 13. *Illegible*
 14. *Illegible*
 15. *Illegible*
 16. *Illegible*
 17. *Illegible*
 18. *Illegible*
 19. *Illegible*
 20. *Illegible*
 21. *Illegible*
 22. *Illegible*
 23. *Illegible*
 24. *Illegible*
 25. *Illegible*
 26. *Illegible*
 27. *Illegible*
 28. *Illegible*
 29. *Illegible*
 30. *Illegible*
 31. *Illegible*
 32. *Illegible*
 33. *Illegible*
 34. *Illegible*
 35. *Illegible*
 36. *Illegible*
 37. *Illegible*
 38. *Illegible*
 39. *Illegible*
 40. *Illegible*
 41. *Illegible*
 42. *Illegible*
 43. *Illegible*
 44. *Illegible*
 45. *Illegible*
 46. *Illegible*
 47. *Illegible*
 48. *Illegible*
 49. *Illegible*
 50. *Illegible*
 51. *Illegible*
 52. *Illegible*
 53. *Illegible*
 54. *Illegible*
 55. *Illegible*
 56. *Illegible*
 57. *Illegible*
 58. *Illegible*
 59. *Illegible*
 60. *Illegible*
 61. *Illegible*
 62. *Illegible*
 63. *Illegible*
 64. *Illegible*
 65. *Illegible*
 66. *Illegible*
 67. *Illegible*
 68. *Illegible*
 69. *Illegible*
 70. *Illegible*
 71. *Illegible*
 72. *Illegible*
 73. *Illegible*
 74. *Illegible*
 75. *Illegible*
 76. *Illegible*
 77. *Illegible*
 78. *Illegible*
 79. *Illegible*
 80. *Illegible*
 81. *Illegible*
 82. *Illegible*
 83. *Illegible*
 84. *Illegible*
 85. *Illegible*
 86. *Illegible*
 87. *Illegible*
 88. *Illegible*
 89. *Illegible*
 90. *Illegible*
 91. *Illegible*
 92. *Illegible*
 93. *Illegible*
 94. *Illegible*
 95. *Illegible*
 96. *Illegible*
 97. *Illegible*
 98. *Illegible*
 99. *Illegible*
 100. *Illegible*

1904-1905

Lucy Wilson.

Miller Waco

No 500 Carta 3

ESSENTE

INVIATO

Agencia
Dirección Provincial de Defensa
Oficina Territorial de Defensa

Stampa circolare della Direzione Provinciale di Reggio Emilia.

Stampa: 1974

Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA

1) È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "**MedmArte - ODV**" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, con sede legale nel comune di Rosarno.

2) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario. Ambisce ad essere strumento di consulenza, assistenza e di studio per tutto ciò che riguarda le finalità di solidarietà sociale nei confronti delle fasce sociali deboli e di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché perseguire anche finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell'area della storia del mezzogiorno in genere e in particolare della Calabria, dei suoi valori etici e religiosi, dell'Arte, della famiglia e del lavoro, della formazione artistica e dello sviluppo umano.

3) È una libera associazione che può operare sia in Italia che all'estero e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro. Opera nel territorio Calabrese e potrà istituire altre sedi distaccate operative e di rappresentanza.

4) L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta per decisione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE

1) L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e culturali in particolar modo nel campo artistico, con la valorizzazione delle proprie ricchezze e risorse.

3) L'associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



4) L'associazione può esercitare attività diverse purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale di cui al presente statuto. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 3 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1) L'attività degli associati sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per il raggiungimento dei fini di solidarietà sociale per i quali l'Associazione viene costituita.

2) Ciascun aderente eserciterà l'attività di volontariato tramite la medesima Associazione.

3) Fermo restando che l'attività di ciascun volontario non è a fini di lucro e che pertanto non può essere oggetto di retribuzione in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, al medesimo potranno essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

4) Ciascun volontario non potrà instaurare con l'Associazione rapporti di lavoro, sotto qualsiasi forma, subordinato o autonomo, nonché ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

5) Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà attivare ogni utile meccanismo giuridico previsto da leggi nazionali, regionali o regolamentari, nonché stipulare convenzioni con le Regioni, gli Enti Locali e altri Enti Pubblici, singoli o associati, per la realizzazione di interventi e servizi utili ai disabili. Possono altresì stipularsi convenzioni con altre organizzazioni di volontariato per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

6) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – I SOCI

1) Possono essere associati tutte le persone fisiche, senza distinzione di razza, lingua, sesso, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che facciano formale richiesta di ammissione e sottoscrivono la quota associativa, se prevista, nella misura e entro i termini fissati annualmente dall'Associazione.

2) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni. L'ammissione può essere comunicata all'interessato, per iscritto, o tramite i social media o qualsiasi altro mezzo comunicativo più congeniale all'Associazione e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

3) Sono tenuti al pagamento di una quota annuale se fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea nella riunione ordinaria annuale. L'ammontare della quota associativa potrà variare a seconda delle necessità annue dell'associazione.

4) Il numero dei soci è illimitato.

5) I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega e di potersi candidare;
- b) di convocare assemblee ordinarie su richiesta di almeno un decimo dei soci;
- c) di svolgere l'attività preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- d) Essi e i loro familiari hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da essi derivati;
- e) di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo che provvederà a disporli a visione.

6) I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per morte;

b) per recesso, il quale diventa operante dietro presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo e al momento della medesima;

b) per decadenza che si verificherà per morosità nel pagamento, se prevista, della quota associativa;

c) per esclusione, che avverrà per deliberazione del Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti. Contro tale decisione il socio potrà appellarsi all'Assemblea nel termine di un mese dalla comunicazione della deliberazione di esclusione. Fino alla decisione dell'Assemblea, il socio appellante deve ritenersi sospeso dall'Associazione. L'esclusione verrà applicata a quei soci che:

° non osservino le deliberazioni o i regolamenti interni adottati dagli organi associativi a norma di statuto o che in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

° per qualsiasi ragione, si siano resi indegni di appartenere all'Associazione o si siano resi responsabili, per gravi colpe, di danni arrecati alla medesima;

° non adempiano agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

° non siano in regola con le quote associative in vigore, entro i 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;

° non siano presenti alle assemblee generali dei soci per più di tre volte consecutive.



7) I soci che cessino, per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi stessi, non conserveranno alcun diritto sul patrimonio sociale della medesima.

8) Tutti i soci hanno il dovere morale di adoperarsi, ciascuno al massimo delle proprie capacità, competenze personali e disponibilità di tempo, per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento delle sue finalità.

9) È dovere morale degli associati tenersi aggiornati sulle disposizioni emanate, di volta in volta, dagli organi associativi.

10) È fatto obbligo agli associati di comunicare, oltre al loro nominativo, tutte le altre notizie richieste dagli organi associativi che restano riservate all'interno del Consiglio Direttivo.

11) I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto.

Art. 5 - ORGANI SOCIALI

1) Gli organi sociali dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea Generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

2) Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- 3) Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 4) Le sostituzioni e/o cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso.

Art. 6 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1) L'Assemblea generale dell'Associazione è costituita dai Soci che abbiano presentato domanda di adesione da almeno due mesi dalla data di convocazione e in regola con il versamento della quota sociale.

2) Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è da lui convocata, in via ordinaria, una volta ogni anno, su indicazione del Consiglio Direttivo, o per richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, con provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta pervenutagli, in qualsiasi momento.

3) L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, sarà comunicato tramite: e-mail; messaggio scritto sui social network da lui medesimo o dal preposto alle comunicazioni interne e/o con l'affissione in bacheca nella sede dell'Associazione, in modo che possa essere visibile da ciascun socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci. L'avviso deve indicare: il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione nel caso che la prima, per insufficiente numero dei soci partecipanti non possa essere efficace.

4) L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

5) Le sedute dell'Assemblea possono essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

6) Le deliberazioni dell'Assemblea, sono validamente adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

7) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, se previste. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. L'intervento all'assemblea dei soci è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8) Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione. Nelle assemblee elettive i soci eleggono un segretario e due scrutatori che costituiscono, con il Presidente in carica, il seggio per le votazioni.

9) L'Assemblea:

- a) approva la relazione annuale del Presidente;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) approva il bilancio dell'Associazione;

- d) delibera sul programma annuale e sugli ordini del giorno presentati dal Consiglio Direttivo;
- e) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In seconda convocazione, l'assemblea sarà valida con la presenza della metà dei soci più uno e le delibere saranno valide con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.



Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, regge e amministra l'Associazione.
- 2) Esso è composto da tre a sette membri, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
- 3) Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.
- 4) Il Consiglio Direttivo elegge, nella prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. A parità di voti, risulterà eletto il socio più anziano di età.
- 5) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, di norma ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri. Le sue sedute sono valide se sono presenti almeno metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente, o in sua assenza, quello del Vicepresidente.
- 6) Il Consiglio Direttivo è obbligato a riunirsi quindici giorni prima dell'Assemblea generale annuale.
- 7) La convocazione, tramite e-mail e social network, del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire nel termine di ventiquattro ore, con qualsiasi modalità.
- 8) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) fissare le norme per il buon funzionamento dell'Associazione;

- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci, determinando in conseguenza e formulando il programma annuale, promuovendone e coordinandone le attività;
- c) individuare, vagliare, selezionare e adottare, avvalendosi della collaborazione non soltanto di Enti e strutture pubbliche o private, ma di tutte le competenze umane, culturali, sociosanitarie, giuridiche, sportive, finanziarie comunque fruibili, i mezzi strumentali, strutturali e umani che si presentino, di volta in volta, più rispondenti alla realizzazione ottimale delle finalità programmate;
- d) autorizzare la spesa per l'attuazione del programma e delle varie attività;
- e) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- f) sottoporre annualmente all'Assemblea dei soci il bilancio annuale;
- g) stabilire l'eventuale quota sociale, il suo ammontare e le modalità di pagamento da sottoporre all'Assemblea generale dei soci;
- h) assumere personale, qualora ne sussista la necessità;
- i) proporre la convocazione delle assemblee;
- l) deliberare, dandone semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede legale;
- m) deliberare le modifiche del presente statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Associazione che è anche il Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo previsto dall'art. 5 comma 2.
- 2) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, firma i documenti e gli atti. Vigila perché siano osservate le norme statutarie, coordina le norme per il buon funzionamento dell'attività sociale, attua in concerto con il Consiglio direttivo, le delibere del medesimo, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
- 3) Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 4) In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.
- 5) Il presidente redige il bilancio annuale.

Art. 9 - IL SEGRETARIO

1, Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, firmandoli e facendoli controfirmare al Presidente;
- d) tiene aggiornata la posizione contributiva di ciascun socio;
- e) Coadiuva il Presidente nel bilancio annuale;
- f) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- g) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- h) una o più funzioni del Segretario possono essere delegate ad altro membro del Consiglio Direttivo dal Presidente.

Art. 10 – BILANCIO

1) Entro il 10 aprile di ciascun anno l'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione. L'approvazione del bilancio avrà le modalità di cui all'Art. 6 comma 4 e 6.

2, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

3) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 – PATRIMONIO

1) è costituito da beni mobili ed immobili ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative, se previste, e contributi straordinari dei soci;
- b) contributi di privati e di Istituzioni private;
- c) contributo dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivati da convenzioni;
- f) rendite pervenute da raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali.

4) I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

5) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e del Segretario o di altra persona dal Presidente delegata.



Art. 12 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1) L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2) A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore individuato/i dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.